

CORSO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

Prof. Erik Furno

Università degli Studi di Napoli Federico II

Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche



Elaborazione a cura di
Dott. Filippo Mario Gramegna



Democrazia: nozione generale

Democrazia [dal gr. δημοκρατία, comp. di δῆμος «popolo» e -κρατία «-crazia»]. –



Forma di governo in cui il potere risiede nel popolo, che esercita la sua sovranità attraverso istituti politici diversi.



Democrazia: rappresentativa o diretta?

Rappresentativa

La democrazia rappresentativa indica la forma di governo nella quale i cittadini, aventi diritto di voto, eleggono dei rappresentanti per l'esercizio del potere legislativo.

Diretta

La democrazia diretta indica una particolare forma di democrazia nella quale i cittadini possono, senza alcuna intermediazione o rappresentanza parlamentare (democrazia rappresentativa), esercitare direttamente il potere legislativo.

Le costituzioni che prevedono la piena applicazione di tale forma di democrazia non attribuiscono ad alcun organo dello Stato il potere legislativo



Proposta di legge su iniziativa popolare

Art. 71 comma II → Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Non possono essere oggetto di iniziativa popolare le leggi che sono riservate all'iniziativa esclusiva del Parlamento



Art. 72 comma 4

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale [cfr. art. 138] ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa [cfr. artt. 76, 79], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [cfr. art. 80], di approvazione di bilanci e consuntivi

Referendum



Definizione

Istituto giuridico in virtù del quale il popolo viene chiamato alle urne per esprimersi su questioni istituzionali e politiche essenziali.

Tipologie di Referendum

- Referendum approvativo
- Referendum precostituente
- Referendum costituente
- Referendum Costituzionale
- Referendum Abrogativo
- Referendum Consultivo
- Referendum di indirizzo



Referendum nell'ordinamento italiano

Tipologia	Norma di riferimento
Referendum Abrogativo	<p>Art. 75 E' indetto referendum popolare [cfr. art. 87 c. 6] per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge [cfr. artt. 76, 77], quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio [cfr. art. 81], di amnistia e di indulto [cfr. art. 79], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [cfr. art. 80]. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.</p>
Referendum Costituzionale	<p>Art. 138 comma 2 e 3 Le leggi (di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionale) stesse sono sottoposte a referendum popolare [cfr. art. 87 c.6] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata [cfr. artt. 73 c.1, 87 c.5], se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.</p>
Referendum di indirizzo	<p>L. Costituzionale n. 2 del 1989 ha previsto un referendum di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento Europeo</p>
Referendum Consultivo	<p>Art. 132 Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.</p>



Referendum abrogativo: caratteristiche e limiti

Richiesta

Viene indetto per l'abrogazione totale o parziale

Oggetto

Leggi o atti aventi valore di legge

Limiti

Non possono essere sottoposte a referendum abrogativo le leggi in materia tributaria e di bilancio, di amnistia e di indulto e di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali

Elettorato

Possono partecipare al Referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere i componenti della Camera dei Deputati



Referendum abrogativo: Procedimento

Fasi	Oggetto
Richiesta	<p>Il Referendum abrogativo può essere richiesto da → 500.000 ELETTORI o 5 CONSIGLI REGIONALI</p> <p>I promotori depositano il quesito presso la Corte di Cassazione e di ciò viene data notizia in Gazzetta Ufficiale</p> <p>Entro 3 mesi dal deposito, devono essere raccolte almeno 500.000 firme di elettori in relazione al quesito.</p> <p>Per la richiesta dei Consigli Regionali, è necessario che almeno 5 consigli approvino, a maggioranza assoluta, la richiesta</p>
Controllo di regolarità	<p>La regolarità della richiesta viene controllata dall'Ufficio Centrale per il referendum, istituito presso la Corte di Cassazione, ai sensi dell'artt. 32 e 33 della Legge n. 352 del 1970.</p> <p>L'Ufficio Centrale deve controllare entro il 15 dicembre:</p> <ul style="list-style-type: none">○ La regolarità delle firme o delle Delibere dei Consigli Regionali○ Accerta che il quesito si riferisca ad una Legge o atto avente valore ancora vigente○ Disporre la concentrazione di richieste che rivelano uniformità
Giudizio di ammissibilità	<p>Ai sensi della Legge Costituzionale n.1 del 1953, la Corte Costituzionale giudica sull'ammissibilità del quesito referendario, verificando la sussistenza dei presupposti richiesti.</p>



Referendum abrogativo: Indizione e votazione

Fasi	Oggetto
Indizione	A seguito della pronuncia di ammissibilità, il referendum è indetto con decreto del PdR in un giorno ricompreso tra → il 15 Aprile e il 15 Giugno
Votazione	Possono votare i cittadini che hanno l'elettorato attivo per la Camera dei Deputati ed è richiesto il Quorum partecipativo della maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso contrario, il Referendum non si intende approvato.
Effetti	<p>Nel caso di maggioranza contraria all'abrogazione, la legge rimane in vigore nel testo vigente e viene data notizia in Gazzetta Ufficiale</p> <p>Nel caso di maggioranza favorevole all'abrogazione, il PdR dichiara l'avvenuta abrogazione con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale</p>



Referendum costituzionale confermativo

Definizione

- ✓ Si tratta di un referendum approvativo relativo a leggi costituzionali o di revisione costituzionale
- ✓ Nel caso di approvazione in seconda deliberazione della Legge Costituzionale con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti NON ha luogo il referendum

Possono richiederlo

- Il Referendum confermativo può essere richiesto solo nel caso di approvazione della Legge Costituzionale o di revisione costituzionale con una maggioranza assoluta da:
- ✓ 1/5 dei componenti di una delle due Camere
 - ✓ 5 Consigli Regionali
 - ✓ 500.000 elettori

Modalità di svolgimento

- Non** è previsto un **QUORUM** minimo di votanti;
- Deve essere richiesto nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'approvazione della Legge Costituzionale



Referendum di indirizzo

Si tratta di una tipologia di referendum non prevista dalla nostra Carta Costituzionale.

Non ha carattere vincolante e ha lo scopo di sondare l'opinione della popolazione su un determinato tema.

In Italia, la mancata previsione di una norma regolatrice ha determinato la necessaria approvazione di una legge costituzionale per la sua celebrazione nel 1989. (Referendum di indirizzo del 18 giugno 1989 sul rafforzamento delle Istituzione Europee).

Referendum del 18/06/1989

Elettori	46.552.411
-----------------	------------

REFERENDUM CONSULTIVO. Conferimento del mandato costituente al Parlamento Europeo

Votanti	37.560.404	80,68%	Voti validi	33.122.742
----------------	------------	--------	--------------------	------------

Schede bianche	2.966.272		Schede non valide (bianche incl.)	4.437.662
-----------------------	-----------	--	--	-----------

Sì	29.158.656	88,03%	No	3.964.086	11,97%
-----------	------------	--------	-----------	-----------	--------

Fonte: www.elezionistorico.interno.gov.it



Referendum consultivo

E' un tipo di referendum indetto per sentire il parere popolare circa una determinata questione politica (mera richiesta di parere legalmente non vincolante quanto alla decisione successiva).

Esempi di referendum consultivi sono quelli previsti dagli art. 132 comma 1 Cost per l'accorpamento di Regioni preesistenti o per la creazione di nuove regioni.

Con sent. n.334 del 2004 la Corte Costituzionale ha dichiarato che l'approvazione della maggioranza della popolazione interessata è condizione determinante per l'approvazione della legge statale.



Referendum consultivo

Art. 132

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse [cfr. XI].

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Art. 133

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazione